Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Lunedì, 18 gennaio 1932 - Anno X** — **Numero 13**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI
1931

Numero di pubblicazione

1936. — LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1599.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 . . . . Pag. 266

1937. — REGIO DECRETO 14 dicembre 1931, n. 1624.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castione Veronese ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Costermano . . . . Pag. 272

1938. — REGIO DECRETO 17 dicembre 1931, n. 1668.
Proroga del termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali, nonchè per la somministrazione dei locali, mobili, riscaldamento e illuminazione agli uffici giudiziari . . . . Pag. 272

1939. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1931, n. 1643.
Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, riguardante la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio . . . . Pag. 273

1940. — REGIO DECRETO 14 dicembre 1931, n. 1626.
Delimitazione territoriale e separazione patrimoniale della frazione Pettino in seguito alla sua aggregazione al comune di Campello sul Clitunno . . . . Pag. 273

1941. — REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. 1629.
Caratteristiche dei punzoni nelle macchine per affrancare i bollettini per pacchi postali . . . . . Pag. 274

1942. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1670.
Autorizzazione al Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica, e norme generali per la formazione degli statuti dei Consorzi. Pag. 274

1943. — REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1649.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Bogno, frazione del comune di Besozzo . . . Pag. 275

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1932.
Revoca della deroga ai divieti di importazione per le merci spedite con pacchi postali da taluni Paesi . . . . . Pag. 275

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1932.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Atri . . . . Pag. 275

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Collegio Artigianelli » di Torino e sostituzione del commissario. Pag. 276

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 276

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di bonifica del bacino Delta d'Adda del Piano di Spagna . . . . Pag. 279
Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di scolo Via Cupa . . . . Pag. 279

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 279

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi . Pag. 280
Diffida per restituzione di certificati di rendita . . Pag. 280
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 280

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 281

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Concorso a posti di incaricato marittimo e delegato di spiaggia . . . . Pag. 281

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso al posto di insegnante titolare di matematica nell'Istituto commerciale pareggiato di Brà . . . . . Pag. 282
Concorso ad un posto di insegnante di decorazione pittorica e disegno di figura nella Regia scuola artistico-industriale di Lecce . . . . Pag. 283
Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nell'Istituto commerciale pareggiato « Luigi Casale » di Vigevano . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1936.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1599.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1929-30.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 21.008.327.558,73
delle quali furono riscosse . . . . » 19.154.276.519,19

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.854.051.039,54

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . L. 20.857.783.042,12
delle quali furono pagate . . . . » 17.367.723.875,64

e rimasero da pagare . . . . . . L. 3.490.059.166,48

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	19.838.240.463,58
Spesa	»	19.667.943.078,11
Avanzo effettivo	L.	170.297.385,47

Movimento di capitali.

Entrata	L.	1.170.087.095,15
Spesa	»	1.189.839.964,01
Differenza passiva	L.	19.752.868,86

Riepilogo generale.

Entrata	L.	21.008.327.558,73
Spesa	»	20.857.783.042,12
Avanzo finale	L.	150.544.516,61

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1928-29 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . L. 6.263.281.332,18
delle quali furono riscosse . . . . » 2.074.435,553,12

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 4.188.845.779,06

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 11.476.122.739,93
delle quali furono pagate . . . . . » 4.501.123.886,18

e rimasero da pagare . . . . . L. 6.974.998.853,75

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1929-30.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1)	L.	1.854.051.039,54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	4.188.845.779.06
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	502.715.244,14
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	6.545.612.062,74

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 2)	L.	3.490.059.166,48
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	6.974.998.853,75
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	10.465.058.020,23

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 9.558.309.783,93 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-1930	L.	21.008.327.558,73
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè: Accertati: al 1° luglio 1929 L. 11.829.283.869,14; al 30 giugno 1930 » 11.476,122.739,93	»	353.161.129,21
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1930	»	9.558.309.783,93
	L.	30.919.798.471,87

Passività.

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1929	L.	9.967.264.006,99
Spese dell'esercizio finanziario 1929-1930	»	20.857.783.042,12
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè: Accertati: al 1° luglio 1929 L. 6.357.998.017,98; al 30 giugno 1930 » 6.263.281.332,18	»	94.716.685,80
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	34.736,96
	L.	30.919.798.471,87

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 34.736,96 i discarichi consentiti nell'esercizio 1929-30, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, numero 827.

Art. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 24 ottobre 1929, n. 1991, 30 dicembre 1929, n. 2362, 1° maggio 1930, nn. 536, 541 e 542, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze,

in	L.	1.090.097.322,56
delle quali furono riscosse	»	1.083.594.587,35
e rimasero da riscuotere	L.	6.502.735,21

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso,

sono stabilite in	L.	1.090.097.322,56
delle quali furono pagate	»	817.030.732,17
e rimasero da pagare	L.	273.066.590,39

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29,

restano determinate in	L.	11.962.747,33
delle quali furono riscosse . . .	»	11.587.600,20
e rimasero da riscuotere	L.	375.147,13

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29,

restano determinate in	L.	384.423.604,87
delle quali furono pagate	»	375.578.456,70
e rimasero da pagare	L.	8.845.148,17

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 11).	L.	6.502.735,21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	375.147,13
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata) .	»	11.493.122,19
Residui attivi al 30 giugno 1930 .	L.	18.371.004,53

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-1930 (art. 12)	L.	273.066.590,39
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14).	»	8.845.148,17
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	281.911.738,56

Art. 17.

È accertata nella somma di L. 5.764,95 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio 1929-30 . .		L.	1.090.097.322,56
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-1929, cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1929 .	L. 11.957.390,93		
al 30 giugno 1930 .	» 11.962.747,33	»	5.356,40
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè:			
Accertati:			
al 1° luglio 1929	L. 384.424.013,42		
al 30 giugno 1930	» 384.423.604,87	»	408,55
		L.	1.090.103.087,51

Passività.

Spese dell'esercizio 1929-30 . . .	L.	1.090.097.322,56
Differenza attiva al 30 giugno 1930.	»	5.764,95
	L.	1.090.103.087,51

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto,

in	L.	83.740.964,30
delle quali furono riscosse	»	82.173.632,50
e rimasero da riscuotere	L.	1.567.331,80

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso,

sono stabilite in	L.	87.027.629,47
delle quali furono pagate	»	26.863.465,42
e rimasero da pagare	L.	60.164.164,05

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29

restano determinate in .	L.	19.249.070,95
delle quali furono riscosse.	»	3.599.203,71
e rimasero da riscuotere	L.	15.649.867,24

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . L. 55.859.759,26
delle quali furono pagate . . . . . » 53.848.312,20

e rimasero da pagare. . . . . . . L. 2.011.447,06

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-1930 (art. 18)	L.	1.567.331,80
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	15.649.867,24
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . .	»	17.521,35
Residui attivi al 30 giugno 1930 .	L.	17.234.720,39

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 19)	L.	60.164.164,05
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) .	»	2.011.447,06
Residui passivi al 30 giugno 1930 .	L.	62.175.611,11

Art. 24.

È accertata nella somma di L. 23.762.766,30 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-1930	L.	83.740.064,30
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1929 . . L. 117.045.576,44		
al 30 giugno 1930 . » 55.859.759,26		
	»	61.185.817,18
Differenza passiva al 30 giugno 1930 .	L.	23.762.766,30
	L.	168.688.647,78

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1929 .	L.	1.909.147,25
Spese dell'esercizio finanziario 1929-30	»	87.027.629,47
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1929 L. 99.000.942,01		
al 30 giugno 1930 » 19.249.070,95		
	L.	79.751.871,06
	L.	168.688.647,78

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . . L. 2.577.101,44
delle quali furono riscosse . . . . . » 2.534.650,87

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 42.450,57

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.690.122,10
delle quali furono pagate . . . . . » 1.661.021,55

e rimasero da pagare . . . . . . L. 1,029,100,55

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . L. 91.230,61
delle quali furono riscosse . . . . . » 54.173.55

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 37.057,06

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . L. 2.296.389,70
delle quali furono pagate . . . . . » 958.137,18

e rimasero da pagare. . . . . . . L. 1.338.252,52

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-1930 (art. 25)	L.	42.450,57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	37.057,06
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . .	»	— 34,73
Residui attivi al 30 giugno 1930 .	L.	79.472,90

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 26)	L.	1.029.100,55
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	1.338.252,52
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	2.367.353,07

Art. 31.

È accertata nella somma di L. 33.497,54 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-1930			L.	2.577.101,44
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1929	L.	2.417.663,17		
al 30 giugno 1930	»	2.296.389,70		
				121.273,47
Differenza passiva al 30 giugno 1930			»	33.497,54
			L.	2.731.872,45

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1929	L.	41.750,35
Spese dell'esercizio finanziario 1929-1930	»	2.690.122,10
	L.	2.731.872,45

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . L. 9.195.878,93

delle quali furono riscosse	»	6.316.114,55
e rimasero da riscuotere	L.	2.879.764,38

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 6.784.631,08

delle quali furono pagate	»	1.733.385,24
e rimasero da pagare	L.	5.051.245,84

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . L. 1.643.852,59

delle quali furono riscosse	»	79.686,56
e rimasero da riscuotere	L.	1.564.166,03

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . L. 1.330.556,48

delle quali furono pagate	»	142.594 —
e rimasero da pagare	L.	1.187.962,48

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 32)	L.	2.879.764,38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	1.564.166,03
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna 8 del conto consuntivo)	»	— 199,80
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	4.443.730,61

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (art. 33)	L.	5.051.245,84
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)	»	1.187.962,48
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	6.239.208,32

Art. 38.

È accertata nella somma di L. 2.411.247,85, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-1930	L.	9.195.878,93

Passività.

Spese dell'esercizio 1929-30	L.	6.784.631,08
Differenza attiva al 30 giugno 1930. .	»	2.411.247,85
	L.	9.195.878,93

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . L. 659.828.616,06
delle quali furono riscosse . . . . . » 523.111.837,62

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 136.716.778,44

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 659.828.616,06
delle quali furono pagate . . . . . . » 496.355.035,18

e rimasero da pagare . . . . L. 163.473.580,88

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . L. 249.911.720,30
delle quali furono riscosse . . . . . . » 136.256.358,95

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 113.655.361,35

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . . L. 306.839.593,98
delle quali furono pagate . . . . . . » 167.516.927,55

e rimasero da pagare . . . . L. 139.322.666,43

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-1930 (art. 39). . . . . L. 136.716.778,44
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . . » 113.655.361,35
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1930 . L. 250.372.139,79

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 40) . . . . L. 163.473.580,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . . » 139.322.666,43

Residui passivi al 30 giugno 1930 . L. 302.796.247,31

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . . L. 19.827.261,86
delle quali furono riscosse . . . . . » 18.067.020,96

e rimasero da riscuotere. . . . . . L. 1.760.240,90

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 19.827.261,86
delle quali furono pagate . . . . . . » 13.156.618,03

e rimasero da pagare . . . . L. 6.670.643,83

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . L. 6.478.338,59
delle quali furono riscosse . . . . . » 5.117.641,24

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.360.697,35

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in . . . L. 15.550.906,35
delle quali furono pagate . . . . . » 11.043.761,95

e rimasero da pagare . . . . L. 4.507.144,40

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-1930 (art. 45). . . . . L. 1.760.240,90
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) . . . . » 1.360.697,35

Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo della entrata) . .	L.	2.421.756,52
Residui attivi al 30 giugno 1930 .	L.	5.542.694,77

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 46)	L.	6.670.643,83
Somme rimaste da pagare su' residui degli esercizi precedenti (articolo 18)	»	4.507.144,40
Residui passivi al 30 giugno 1930.	L.	11.177.788,23

Art. 51.

È accertata nella somma di L. 2.132.158,27 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1929-30, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-1930			L.	19.827.261,86
Aumento nei residui attivi:				
Accertati:				
al 1° luglio 1929 . .	L.	6.474.081,24		
al 30 giugno 1930 .	»	6.478.338,59		
			»	4.257,35
Diminuzione nei residui passivi:				
Accertati:				
al 1° luglio 1929 . .	L.	15.645.307,25		
al 30 giugno 1930 .	»	15.550.906,35		
			L.	94.400,90
Differenza passiva al 30 giugno 1930			L.	2.132.158,27
			L.	22.058.078,38

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1929 .	L.	2.230.816,52
Spese dell'esercizio finanziario 1929-1930	»	19.827.261,86
	L.	22.058.078,38

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1937.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1931, n. 1624.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castione Veronese ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Costermano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1928, n. 892, col quale i comuni di Costermano e di Castione Veronese sono stati riuniti in un unico Comune con capoluogo Costermano;

Vista la deliberazione del podestà di Costermano, rivolta ad ottenere che per tutto il territorio del Comune medesimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castione Veronese è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Costermano è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Costermano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1938.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1931, n. 1668.

Proroga del termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali, nonchè per la somministrazione dei locali, mobili, riscaldamento e illuminazione agli uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la data del trasferimento allo Stato dei servizi delle carceri mandamentali e di somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, a quando saranno concretate le modalità del passaggio, in relazione anche alla riforma penitenziaria in corso, a termini e per le facoltà a Noi delegate dall'art. 331 del testo unico;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, è prorogato al 1° luglio 1933.

Art. 2.

Durante il periodo di proroga i detti servizi continueranno ad essere affidati ai Comuni ai quali saranno rimborsate dallo Stato le spese anticipate a termine dell'ultima parte dell'art. 331 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3.

Il rimborso di cui al precedente articolo sarà effettuato ai Comuni, nel cui territorio si trovano le carceri e gli uffici giudiziari, su presentazione di contabilità annuale da parte dei Comuni stessi.

Art. 4.

Il contributo a titolo di pigione che lo Stato è tenuto a corrispondere per i locali di proprietà comunale adibiti ad uso di uffici giudiziari o di carceri mandamentali, sarà ragguagliato alla somma che allo stesso titolo è stata ripartita nell'anno 1930 fra i Comuni tenuti alla spesa, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1042.

Nel caso in cui non vi siano altri Comuni tenuti a concorrere nella spesa, la pigione sarà determinata, su richiesta del Comune proprietario dei locali, dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, previo parere dell'ingegnere capo del Genio civile, sulla media dei fitti del 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 55. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1939.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1931, n. **1643.**

Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, riguardante la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, convertito nella legge 30 marzo 1931, n. 383, riguardante la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma);

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, convertito nella legge 30 marzo 1931, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni sino al limite di L. 30.000.000 per l'esecuzione delle opere necessarie per l'impianto di un Centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche nel comune di Montecelio, su terreno adiacente all'attuale aeroporto.

« I pagamenti da eseguire in relazione agli impegni di cui sopra non potranno eccedere le seguenti somme per ciascuno degli esercizi appresso indicati, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio:

Esercizio	1930-31	L.	4.000.000
»	1931-32	»	4.000.000
»	1932-33	»	14.000.000
»	1933-34	»	8.000.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1940.**

REGIO DECRETO 14 dicembre 1931, n. **1626.**

Delimitazione territoriale e separazione patrimoniale della frazione Pettino in seguito alla sua aggregazione al comune di Campello sul Clitunno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto 2 novembre 1925, n. 2053, con cui la frazione Pettino fu staccata dal comune di Trevi e aggregata a quello di Campello sul Clitunno, il R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2629, con cui il comune di Campello sul Clitunno fu aggregato a quello di Spoleto, nonchè il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1727, con cui fu ricostituito il comune di Campello sul Clitunno;

Veduti il verbale in data 9 novembre 1927, con cui i rappresentanti dei comuni di Spoleto e di Trevi e quelli della frazione Pettino hanno approvato il progetto di delimitazione territoriale della frazione medesima, predisposto dai geometri signori Buttinelli Emilio e Francesconi Francesco, e preso accordi circa la conseguente separazione patrimoniale,

i certificati di pubblicazione di tale progetto e del precitato verbale, nonchè la deliberazione 9 maggio 1931, con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Campello sul Clitunno ha aderito al verbale stesso;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato provinciale di Perugia in adunanza 15 settembre 1931, e da quella Giunta provinciale amministrativa in adunanza 5 ottobre 1931;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio della frazione Pettino, staccata dal comune di Trevi e aggregata a quello di Campello sul Clitunno con Nostro decreto 2 novembre 1925, n. 2053, è delimitato in conformità della pianta planimetrica firmata dai geometri signori Buttinelli Emilio e Francesconi Francesco e vistata in data 14 aprile 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Perugia.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli accordi circa la separazione patrimoniale, di cui al surriferito verbale in data 9 novembre 1927, sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 31. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1941**.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1931, n. **1629**.

Caratteristiche dei punzoni nelle macchine per affrancare i bollettini per pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 82, convertito nella legge n. 481 del 17 aprile 1931, per effetto del quale è stato esteso l'uso delle macchine affrancatrici alla francatura dei bollettini per la spedizione dei pacchi postali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le impronte per la francatura dei bollettini per pacchi postali, ottenute con i punzoni fabbricati dall'Officina delle carte valori ed applicati ad apposite macchine, hanno la forma rettangolare, con dentellatura tipo francobollo, e la misura di 45 mm. di altezza per 31 1/2 di larghezza.

Il numero dei dentelli è di 22 per 15 semplici, più uno doppio ad ogni angolo. Nell'interno della dentellatura, un rettangolo a filetto scuro, delle dimensioni di mm. 42 per 29, racchiude due rettangoli misuranti mm. 5 per 29, a guisa di targhette, con filetto sottile all'interno, posti uno nella parte superiore e l'altro in quella inferiore.

In detti rettangoli si legge « Poste Italiane » in carattere bastoncino.

Sotto alla leggenda « Poste Italiane » in alto, e sopra quella in basso, stanno due rettangoli di mm. 3,5 per 20 con filetto interno, nei quali leggesi « 1ª Parte » (sopra) « 2ª Parte » (sotto) in carattere bastoncino.

Alle parti laterali, altri due rettangoli verticali di millimetri 4,5 per 42 si uniscono alle parti esterne con tutti i sopracitati rettangoli. Nel loro interno, oltre a due Fasci littorii slanciati in tutta l'altezza con l'ascia rivolta all'interno, sta un filetto sottile, terminante in alto e in basso con due spiraline.

Il tutto racchiude al centro un rettangolo della misura di di mm. 25 per 20, entro il quale la macchina affrancatrice riproduce l'importo della francatura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1942**.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1931, n. **1670**.

Autorizzazione al Ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica, e norme generali per la formazione degli statuti dei Consorzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità urgente ed assoluta, data l'eccezionale situazione del momento, di adottare provvedimenti di carattere straordinario intesi a disciplinare l'industria siderurgica a fine di indirizzarla verso un più razionale ed organico assetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le corporazioni di disporre, con suoi decreti che potranno avere effetto dal 1° gennaio e non oltre il 30 settembre 1932, la costituzione di Consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica, allo scopo di disciplinare la fabbricazione e la vendita, da parte dei fabbricanti, dei prodotti dell'industria stessa.

Art. 2.

Le norme riguardanti le condizioni di partecipazione, l'ordinamento interno ed il funzionamento di ciascun Consorzio sono deliberate dall'assemblea dei consorziati, convocata a cura della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Per la validità dell'assemblea è necessario che siano presenti o rappresentati, in virtù di deleghe conferite in forma autentica, i due terzi dei consorziati, che rappresentino non meno dei quattro quinti della produzione nazionale del ramo nell'ultimo triennio.

Le deliberazioni sono prese con i voti unanimi dei consorziati presenti o rappresentati nell'assemblea, e, per divenire efficaci, debbono essere accettate dai consorziati non intervenuti.

Se non si raggiunge l'unanimità dei voti ovvero se le norme deliberate non sono accettate dai consorziati non intervenuti, entro il perentorio termine fissato nella lettera di comunicazione e che non potrà essere inferiore a otto giorni, provvede, con criteri equitativi, il presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, con determinazione non soggetta ad alcuna impugnativa.

Art. 3.

I Consorzi di cui all'art. 1 hanno diritto di esigere, a titolo di penale, dai consorziati che si rendessero inadempienti, una somma corrispondente al terzo del valore della merce che fosse venduta in trasgressione delle norme previste dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di decretare lo scioglimento anticipato dei Consorzi anzidetti e di affidarne la liquidazione a persone di sua fiducia.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 57. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1943.**

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1649.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Bogno, frazione del comune di Besozzo.

N. 1649. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Bogno, frazione del comune di Besozzo (Varese), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1932.

Revoca della deroga ai divieti di importazione per le merci spedite con pacchi postali da taluni Paesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 sui divieti d'importazione e d'esportazione di carattere economico;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, numero 1574;

Determina:

E revocata la deroga al divieto d'importazione per le merci indicate nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, che si importano col mezzo di pacchi postali, fermo il disposto dell'art. 3 del decreto-legge medesimo nei riguardi dei Paesi con i quali la deroga ai divieti sia stabilita con trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali, e di quelli che in via autonoma non applichino misure restrittive all'importazione dei prodotti italiani nei rispettivi territori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore nel terzo giorno dopo tale pubblicazione.

Roma, addì 9 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(244)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1932.

Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Atri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1931 col quale il comm. Umberto Donati è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Atri;

Considerata la necessità ed urgenza di nominare un nuovo commissario;

Decreta:

In sostituzione del comm. Umberto Donati è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Atri, il comm. dott. Alberto Marsigli, capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(217)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Collegio Artigianelli » di Torino e sostituzione del commissario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1930, col quale si assegnava il termine di mesi sei, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Collegio Artigianelli », avente sede in Torino;

Visto il successivo decreto Ministeriale con il quale detto termine veniva prorogato al 15 dicembre 1931;

Ritenuto che l'attuale commissario comm. Filippo Giordano ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Viste le proposte del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

a) Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1932.

b) In sostituzione dell'attuale commissario comm. Filippo Giordano, la gestione della suindicata Opera pia è affidata al comm. Cesare Bianchini, colonnello dei RR. CC. a riposo.

Il prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(218)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1565 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Nicolò, figlio del fu Bartolomeo e della fu Maria Picinich, nato a Lussinpiccolo il 9 dicembre 1859 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9476)

N. 763 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marsich Caterina, figlia del fu Nazario e della fu Padovan Cornelia, nata a Capodistria il 13 aprile 1890 e abitante a Pola, via Epulo, 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9295)

N. 853 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mazzan Matteo, figlio di Giuseppe e della fu Mazzan Lucia, nato a Sanvincenti il 5 marzo 1898 e abitante a Pola, via Monvidal, 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinzione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perhat Drakum Giovanna di Matteo e fu Paolic Giovanna, nata a Barbana il 30 dicembre 1899; alla figlia Maria, nata a Pola il 16 gennaio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9296)

N. 809 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Velovich Maria, nato a Stocchetti (Sanvincenti) il 4 febbraio 1884 e abitante a Sissano (Pola) n. 2, è restiuito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Mattiassi».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cancelar Antonia fu Simone e di Cellich Caterina, nata a Sissano il 23 marzo 1885 ed ai figli, nati a Sissano: Antonia, il 10 settembre 1913; Liberata, il 13 maggio 1917; Giovanni, il 20 novembre 1920; Giuseppe, il 27 agosto 1923 e Maria, nata a Pola il 6 aprile 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9297)

N. 762 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Andrea, figlio del fu Nicolò e della fu Maria Vascon, nato a Capodistria il 16 gennaio 1872 e abitante a Pola, via Sissano 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinzione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Salvagno Luigia di Vincenzo e di Budica Maria, nata a Capodistria il 26 luglio 1873 ed alle figlie, nate a Pola: Norma, il 26 ottobre 1908; Adalgisa, il 15 maggio 1900 ed Italia, il 3 agosto 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9298)

N. 810 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Giovanni, figlio di Simone e della fu Iurich Fosca, nato a Sanvincenti il 23 giugno 1873 e abitante a Pola, via Nascinguerra n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pin Luigia fu Francesco e fu Maran Caterina, nata a Monfalcone il 14 dicembre 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9302)

N. 846 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mazzan Giovanna, figlia del fu Natale e di Climan Maria, nata a Sanvincenti il 27 maggio 1909 e abitante a Pola, via Sassek Alfredo n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Bianca, nata a Pola il 10 maggio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9303)

N. 1409 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Antonio, figlio del fu Simone e di Maria Ladavaz, nato a Villa Treviso (Pisino) il 9 dicembre 1882 e abitante a Villa Treviso, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Bucovaz fu Antonio e di Teresa Picach, nata a Loscavaz il 17 luglio 1889, ed ai figli nati a Villa Treviso: Flora, il 29 dicembre 1924; Vladimiro, il 23 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9460)

N. 1421 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Braikovic) Martino, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Iurcinovich, nato a Villa Treviso (Pisino) il 4 ottobre 1888 e abitante a Villa Treviso (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Jacus di Gioachino e di Antonia Malissa, nata a Villa Treviso il 4 marzo 1924 ed al figlio Vincenzo, nato a Villa Treviso, il 5 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9461)

N. 1419 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Mattea Ladavaz, nato a Villa Treviso (Pisino)

il 25 ottobre 1856 e abitante a Villa Treviso (Pisino), 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9462)

N. 1282 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Bacich Francesco, figlio del fu Giovanni e di Francesca Zovich, nato a Pedena (Pisino) il 12 ottobre 1885 e abitante a Pedena (Pisino 45), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gisella Bacchiaz fu Francesco e di Maria Comisso, nata a Pedena, il 1° dicembre 1889, ed ai figli nati a Pedena: Teodoro, il 23 gennaio 1921; Francesco, il 1° gennaio 1923; nonchè alla madre Francesca Zovich fu Francesco e fu Francesca Goilan vedova di Giovanni Bacich, nata a Gallignana il 24 settembre 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9463)

N. 366 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Kirac Agnese, nato a Medolino (Pola) l'8 maggio 1906 e abitante a Medolino, n. 110, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Medolino: Biagio, il 28 gennaio 1908; Slauco, il 4 marzo 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica del bacino Delta d'Adda del Piano di Spagna.

Con decreto Reale 17 settembre 1931-IX, n. 3077, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre successivo, al registro 22, foglio 65, è stato costituito il Consorzio di bonifica di 1ª categoria del bacino Delta d'Adda del Piano di Spagna, cessando dalle sue funzioni il preesistente Consorzio di scolo del Piano di Spagna.

(223)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di scolo Via Cupa.

Con decreto Ministeriale n. 5005 del 9 gennaio 1932-X, sono state approvate le aggiunte proposte all'art. 4 dello statuto del Consorzio di scolo Via Cupa secondo il testo deliberato dagli interessati il 29 luglio 1931.

(224)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 30 dicembre 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Fiumicelli dott. Fiumicello a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Arezzo.

Catalano dott. Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Viterbo.

Grignolo prof. dott. Federico a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Torino.

Bergonzi dott. Angelo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Pavia.

Trezzi dott. Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Novara.

Zannini prof. dott. Prospero a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Modena.

Medico Gina a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Potenza.

Liverani Caterina a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Forlì.

Pedde geom. Giovanni Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Sassari.

Quattrocchi geom. Ersilio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Catania.

Ragni geom. Carlo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Ancona.
Carlevarino avv. Costantino a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Savona.

(229)

Si porta a conoscenza che con decreti Ministeriali in data 21 dicembre 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Patrone prof. dott. Ernesto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Genova.
Tommasoli dott. Vittorio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Ancona.
Carusi dott. Alberto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Cosenza.
Chiesa dott. Giacomo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Piacenza.
Bottoni Alide a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Campobasso.
Giommoni Benvenuti Luisa a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Arezzo.
Marcuzzi Palma Maria a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Avellino.
Rizzo avv. Antonio a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Rossano.

(228)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi.

(Unica pubblicazione). Avviso n. 100.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1931 relativa alla rendita consolidato 5 per cento n. 436692 di L. 305 intestata a Villa Luigi di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Milano.

In base al disposto dell'art. 4 del Debito pubblico 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità a chi di ragione e senza ritiro della ricevuta la quale rimarrà di nessun valore, mediante esibizione del certificato d'iscrizione.

Roma, addì 9 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(231)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati di rendita.

(1ª pubblicazione). Avviso n. 99.

La Fidecommissaria di Napoli Barresi Giuseppe, principe di Resuttana e duca di Campobello, rappresentata dal suo unico amministratore l'Arcivescovo pro-tempore di Palermo, S. E. il Cardinale Luigi Lavitrano (domiciliato per la dignità nel palazzo arcivescovile, sito in via Matteo Bonello, n. 2), a mezzo dell'ufficiale giudiziario Achille Giuliano, addetto al Tribunale civile di Palermo, con atto in data 8 novembre 1931-X, ha diffidato il barone Corrado Martinez Lo Faso (domiciliato in Palermo, via Butera, n. 7) a restituire entro il termine di sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di rendita Debito Comuni di Sicilia, 5 per cento, n. 8125 di annue L. 1836,50, n. 8126 di annue L. 451,69 e n. 8127 di annue L. 110,50, tutti intestati alla « Eredità di Giuseppe Napoli e Barresi, principe di Resuttana, duca di Campobello, rappresentata dall'Arcivescovo pro-tempore di Palermo, quale fidecommissario »; e dal detto Martinez Lo Faso indebitamente detenuti.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano stati depositati presso questa Amministrazione detti titoli di rendita e senza che sia stata notificata opposizione alla detta Fidecommissaria, con elezione di domicilio dell'opponente in Roma, e sia stata depositata, presso questa Amministrazione medesima, copia di detto atto di opposizione con l'originale relata di notifica, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e questa Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dalla predetta Fidecommissaria.

Roma, addì 9 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.45	Oro	379.15
Svizzera	386 —	Belgrado	—
Londra	67.337	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.75
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.80
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.65	Consolidato 5 %	80.90
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	80.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 9.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.50	Oro	379.53
Svizzera	385 —	Belgrado	—
Londra	67.41	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.97	Albania (Franco oro)	375 —
Spagna	167 —	Norvegia	3.72
Belgio	2.75	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.72	Svezia	3.77
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	58.65	Danimarca	3.70
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.75
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.80
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.67	Consolidato 5 %	80.925
Dollaro Canadese	16.60	Obblig. Venezie 3,50%	80.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 10.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 gennaio 1932 - Anno X

Francia	77.49	Oro	379.77
Svizzera	385 —	Belgrado	—
Londra	68.737	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.955	Albania (Franco oro)	—
Spagna	167 —	Norvegia	3.71
Belgio	2.75	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.70	Svezia	3.80
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	220 —
Praga	58.54	Danimarca	3.75
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.775
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.80
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	44.175
New York	19.682	Consolidato 5 %	81 —
Dollaro Canadese	16.60	Obblig. Venezie 3,50 %	81.175

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 21 dicembre 1931, è stato rilasciato l'exequatur al signor Charles Dupuy, console generale di Francia a Trieste e Fiume, con giurisdizione sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine e Zara.

(225)

In data 21 dicembre 1931, è stato rilasciato l'exequatur al signor C. Adriaanse, console dei Paesi Bassi per l'Eritrea.

(226)

In data 21 dicembre 1931, è stato rilasciato l'exequatur al signor Kenneth J. Yearns, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(227)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a posti di incaricato marittimo e delegato di spiaggia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che stabilisce le norme per il conferimento dei posti d'incaricato marittimo e di delegato di spiaggia;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1928, portante le norme per la nomina ad incaricato marittimo e delegato di spiaggia;

Ritenuta la necessità di affidare la reggenza di alcuni Uffici marittimi locali e Delegazioni di spiaggia a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato;

Ottenuto il prescritto consenso del Ministero delle finanze;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli a un posto d'incaricato marittimo ed a trentasette posti di delegato di spiaggia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

Notificazione di concorso per titoli a un posto di incaricato marittimo ed a trentasette posti di delegato di spiaggia.

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli:

a un posto d'incaricato marittimo nella seguente località:

1. Ufficio marittimo locale di 2ª classe di Formia (Compartimento marittimo di Gaeta) con l'annuo assegno di L. 1760;

ed a trentasette posti di delegato di spiaggia nelle seguenti località:

Delegazioni di spiaggia di 1ª classe (con l'annuo assegno di L. 1232):

1. Santa Liberata (Compartimento marittimo di Livorno).
2. Port'Ercole (Compartimento marittimo di Livorno).
3. Rio Marina (Compartimento marittimo di Portoferrajo).
4. Scilla (Compartimento marittimo di Reggio Calabria).
5. Rodi Garganico (Compartimento marittimo di Bari).
6. Pantelleria (Compartimento marittimo di Trapani).

Delegazioni di spiaggia di 2ª classe (con l'annuo assegno di L. 1056):

1. Arma di Taggia (Compartimento marittimo di Imperia).
2. Riva Trigoso (Compartimento marittimo di La Spezia).
3. Talamone (Compartimento marittimo di Livorno).
4. Capraia (Compartimento marittimo di Portoferrajo).
5. Marciana (Compartimento marittimo di Portoferrajo).
6. Melito di P. Salvo (Compartimento marittimo di Reggio Calabria).
7. Vasto (Compartimento marittimo di Ancona).
8. Porto San Giorgio (Compartimento marittimo di Ancona).
9. Avola (Compartimento marittimo di Siracusa).
10. Favignana (Compartimento marittimo di Trapani).
11. Isola delle Femmine (Compartimento marittimo di Palermo).
12. Trabia (Compartimento marittimo di Palermo).

Delegazioni di spiaggia di 3ª classe (con l'annuo assegno di L. 880):

1. Andora (Compartimento marittimo di Imperia).
2. Pietra Ligure (Compartimento marittimo di Savona).
3. Celle Ligure (Compartimento marittimo di Savona).
4. Nardò (Compartimento marittimo di Brindisi).
5. Castro (Compartimento marittimo di Brindisi).
6. Santo Spirito (Compartimento marittimo di Bari).
7. Silvi (Compartimento marittimo di Ancona).
8. Grottammare (Compartimento marittimo di Ancona).
9. Valmazzinchi (Compartimento marittimo di Pola).
10. S. Marina di Albona (Compartimento marittimo di Fiume).
11. Palau (Compartimento marittimo di La Maddalena).
12. Alì Marina (Compartimento marittimo di Messina).
13. Fiumefreddo (Compartimento marittimo di Catania).
14. Stazzo (Compartimento marittimo di Catania).
15. Santa Maria La Scala (Compartimento marittimo di Catania).
16. Cannizzaro (Compartimento marittimo di Catania).
17. San Giovanni dei Goti (Compartimento marittimo di Catania).
18. Punta Plaia (Compartimento marittimo di Catania).
19. Brucoli (Compartimento marittimo di Siracusa);

fra le persone che si trovano nelle condizioni richieste dai comma *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 1 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, e che, alla data della presente notificazione di concorso, non abbiano superata l'età di 60 anni.

Art. 2.

Il concorrente dovrà far pervenire al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato delle Capitanerie di porto - non più tardi del 31 marzo 1931, una domanda su carta da bollo (da L. 5) scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, paternità, il luogo di nascita e quello di domicilio per le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Chi intenda concorrere a più posti contemporaneamente dovrà produrre tante distinte domande quanti sono i posti cui aspira, allegando, però ad una sola di esse i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

1° la propria fotografia (formato visita) vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza;

2° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal Tribunale;

3° certificato generale del casellario giudiziale, vidimato dalla Regia procura;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune di domicilio o di residenza abituale, legalizzato dall'autorità prefettizia;

5° copia del foglio matricolare, dal quale risulti che il concorrente possiede i requisiti di cui all'art. 3, quinto comma, del decreto Ministeriale 15 maggio 1928 o titolo professionale o di studio di cui all'art. 3, sesto comma, del decreto stesso;

6° diplomi o certificati originali comprovanti la concessione di ricompense al valore o di onorificenze.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere rilasciati sulla prescritta carta bollata.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 4 del citato decreto Ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito degli aspiranti riconosciuti idonei e la sottoporrà all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

L'aspirante che risulterà primo in graduatoria, dopo tale approvazione, sarà dichiarato vincitore del concorso. In caso di rinunzia da parte sua, che dovrà essere fatta per iscritto, sarà dichiarato vincitore colui che lo segue immediatamente in graduatoria, salvo quanto è disposto nel seguente articolo 7.

Per la formazione della graduatoria di merito costituiranno motivi di preferenza: l'aver preso parte a campagne di guerra nella effettiva qualità di combattenti, l'aver conseguito ricompense al valor militare, il possedere titoli di studio, gradi o qualifiche d'ordine più elevato.

A parità di condizioni avranno la preferenza i mutilati e gli invalidi di guerra, purchè conservino l'idoneità fisica per il normale disimpegno delle funzioni di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia, e, a parità di ogni altro requisito, saranno preferiti i concorrenti coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 6.

L'aspirante dichiarato idoneo « ma non vincitore » in un determinato concorso avrà diritto di opzione per il conferimento di uno dei posti messi a concorso in altre località come vincitore del concorso stesso, sempre quando i titoli e i motivi di preferenza da lui posseduti risultino, nel loro complesso, superiori a quelli posseduti da tutti gli altri concorrenti ai posti suddetti.

Tale diritto di opzione non può essere esercitato quando abbia già avuto luogo la proclamazione dei vincitori.

Art. 7.

Colui che risultasse vincitore in due o più concorsi potrà optare per uno di essi; negli altri concorsi saranno dichiarati vincitori coloro che lo seguiranno immediatamente nelle rispettive graduatorie.

Art. 8.

Il vincitore di un concorso che rinunzia al posto non potrà ottenere di essere nominato altrove se non prendendo parte, come di regola, al relativo concorso.

Sarà considerato rinunziatario colui che, dopo la nomina, non assumerà le funzioni nel giorno stabilito.

Art. 9.

Il vincitore di un concorso dovrà essere sottoposto, prima della nomina, a visita medica in un ospedale militare, per l'accertamento delle condizioni fisiche.

Art. 10.

La nomina ad incaricato marittimo o a delegato di spiaggia è sempre di carattere temporaneo e revocabile, in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione marittima.

Art. 11.

Gl'incaricati marittimi e delegati di spiaggia, riusciti vincitori nei relativi concorsi e riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 9, saranno assunti in servizio in via di esperimento e, dopo il prescritto periodo di tirocinio pratico di sei mesi, saranno confermati, nel posto pel quale ottennero la nomina, secondo le norme contenute nel decreto-legge Luogotenenziale n. 17 del 2 gennaio 1917.

Art. 12.

Quelli che, dopo il tirocinio pratico, non abbiano ottenuto la dichiarazione di idoneità professionale, saranno licenziati senza alcuna indennità. Avranno, però, diritto al pagamento della quota di retribuzione corrispondente al periodo di tempo durante il quale essi prestarono effettivo servizio.

I posti che rimarranno così vacanti, potranno a giudizio dell'Amministrazione, essere rimessi a concorso o altrimenti assegnati a coloro che seguono nelle rispettive graduatorie in conformità delle norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Non possono essere nominati incaricati marittimi o delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonchè coloro che rivestano la carica di podestà o di segretario comunale.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(198)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di matematica nell'Istituto commerciale pareggiato di Brà.

È aperto il concorso per esame e per titoli, al posto d'insegnante titolare di matematica nell'Istituto commerciale pareggiato di Brà.

I concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione dell'Istituto in Brà la domanda in carta da bollo da L. 3 nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, con annessi i seguenti documenti:

a) attestato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) certificato penale generale;

e) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

f) stato di famiglia;

g) fotografia autenticata;

h) ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60, fatta all'Istituto commerciale pareggiato di Brà;

i) laurea in matematica;

l) certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

m) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica, o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

n) elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai detti documenti i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli o lavori che crederanno opportuno presentare nel loro interesse.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento o per la causa fascista, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente avviso, e la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui

alle lettere c), d) ed e), purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'educazione nazionale possono fare riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui alle lettere m) ed n).

È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno in cui il candidato dovrà presentarsi all'esperimento o prova di esame e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla Direzione dell'Istituto.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano all'Istituto commerciale di Brà dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

La Commissione esaminatrice, presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale, si adunerà presso il Ministero dell'educazione nazionale, dove pure avranno luogo le prove di esame. Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme sancite dal regolamento per la istruzione media commerciale 28 maggio 1925, n. 1190.

La nomina avverrà secondo l'ordine della graduatoria. La nomina sarà fatta per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 14.400 annue aumentabili dopo un primo quadriennio di L. 600, dopo un secondo quadriennio di L. 700, dopo un terzo quadriennio di L. 800.

L'indennità di servizio attivo è di L. 3000 annue.

Aggiunta di famiglia se e in quanto dovuta.

Le ore di insegnamento, eventualmente superiori alle 20 settimanali regolamentari, saranno retribuite in conformità della tabella G, annessa al R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, e del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Il trattamento economico è però soggetto alla riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena invitato dal Consiglio di amministrazione, e dovrà stabilire la sua residenza in Brà.

Qualora non si presenti ad assumere il servizio entro 10 giorni dall'invito, verrà sostituito dal candidato che lo segue nella graduatoria.

Brà, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Comm. B. LECCHI.

(234)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di insegnante di decorazione pittorica e disegno di figura nella Regia scuola artistico-industriale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 113916 del 6 agosto 1931;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la pianta organica della Regia scuola artistico-industriale di Lecce approvata con decreto Ministeriale 11 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1923, registro 3, foglio 240;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli al posto di insegnante di decorazione pittorica e disegno di figura nella Regia scuola artistico-industriale di Lecce.

Art. 2.

L'insegnante prescelto verrà inquadrato quale titolare in prova al grado 10°, gruppo A, con lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al detto grado.

Il medesimo verrà nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di apposita ispezione, verrà nominato stabilmente, in conformità però delle norme che disciplineranno il reclutamento di personale allo scadere della proroga delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e dalla data apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli, presentati per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 45° anno di età, alla data del presente bando di concorso. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale; il personale titolare dei Regi istituti e scuole di istruzione artistica o tecnica, ed i funzionari dello Stato saranno ammessi anche se abbiano oltrepassato il limite di età anzidetto, sempre che abbiano già acquistato il diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se mancano della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile, che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

c) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale, a sua volta, deve essere autenticata dal Prefetto;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà e onore;

g) diploma di abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma di abilitazione per l'insegnamento del disegno nelle scuole medie o licenza di un Regio istituto d'arte (in originale o copia autentica);

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli altri studi eventualmente compiuti, della carriera didattica e di quella professionale percorse. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

i) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati colle lettere b), c) e d), debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d), il personale dei Regi istituti e delle scuole di istruzione ar-

tistica e tecnica, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati da Istituti e Scuole di istruzione artistica o tecnica debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi per ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per quanto altro non è stabilito nel presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Di Marzo.

(238)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nell'Istituto commerciale pareggiato « Luigi Casale » di Vigevano.

È aperto il concorso per esame e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nell'Istituto commerciale pareggiato « Luigi Casale » in Vigevano.

I concorrenti debbono far pervenire alla Direzione dell'Istituto in Vigevano la loro domanda in carta da bollo da L. 3 nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, con annessi i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° stato di famiglia;

7° fotografia autenticata;

8° ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatta all'Istituto commerciale pareggiato di Vigevano;

9° diploma di laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

10° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuni di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento o per la causa fascista, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno in cui il candidato dovrà presentarsi all'esperimento o prova di esame.

Il personale di ruolo delle Regie scuole, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'educazione nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti nn. 11 e 12.

È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a calendario dell'ufficio postale di Vigevano.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono all'Istituto commerciale di Vigevano dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

La Commissione esaminatrice, presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale, si adunerà presso il Ministero dell'educazione nazionale ove pure avranno luogo le prove di esame.

Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme sancite dal regolamento per la istruzione media commerciale 28 maggio 1925, n. 1190.

La nomina avverrà secondo l'ordine della graduatoria.

La nomina sarà fatta per un biennio di esperimento con l'annuo stipendio di L. 9500 lorde di ricchezza mobile, ed aumentabili dopo la nomina definitiva di L. 700 per ogni quadriennio consecutivo fino al massimo di L. 11.600.

Indennità di servizio attivo L. 2100 annue lorde.

Aggiunta di famiglia se ed in quanto dovuta.

Il vincitore sarà tenuto a completare l'orario di legge (20 ore) nell'Istituto con l'insegnamento di materie affini, qualora a giudizio del Consiglio di amministrazione, se ne presenti l'opportunità.

Il trattamento economico è pure soggetto alla riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena invitato dal Consiglio di amministrazione e dovrà stabilire la sua residenza in Vigevano.

Qualora non si presentasse ad assumere il servizio entro 15 giorni dall'invito, verrà sostituito dal candidato che lo segue nella graduatoria.

(235)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.